

Comune di Pantelleria

Provincia di Trapani

SETTORE VIII

Assessorato: Urbanistica, Edilizia, Manutenzione, Difesa

***Regolamento del Centro Comunale
per la Raccolta dei Rifiuti sito in località
Punta Croce nel Comune di Pantelleria
(TP)***

[Art. 183, comma 1, lettera cc), del D.lgs. 12 aprile 2006 e successive modificazioni e integrazioni, DM 08 aprile 2008, n. 31623]





Comune di Pantelleria

Provincia di Trapani

SETTORE VII

Assistenza Sociale - Servizi Sociali - Politiche Giovanili

Indice

Art. 1 – Finalità	3
Art. 2 – Definizioni	3
Art. 3 – Requisiti generali degli ecocentri (Centri di Raccolta)	4
Art. 4 – Criteri generali per la gestione	4
Art. 5 – Controllo del Centro di Raccolta	5
Art. 6 – Utenze ammesse al conferimento	5
Art. 7 – Rifiuti conferibili	6
Art. 8 – Quantità di rifiuti conferibili	7
Art. 9 – Pesatura dei rifiuti	8
Art. 10 – Orario di apertura	9
Art. 11 – Accesso dei soggetti conferenti	9
Art. 12 – Modalità del conferimento	10
Art. 13 – Altre norme di comportamento	11
Art. 14 – Cooperazione del gestore	12
Art. 15 – Danni e risarcimenti	12
Art. 16 – Controllo del Comune	13
Art. 17 – Proprietà e destinazione dei rifiuti	13
Art. 18 – Divieti	13
Art. 19 – Sanzioni	14
Art. 20 – Rinvio normativo	18
Art. 21 – Riferimenti Legislativi	18



Comune di Pantelleria

Provincia di Trapani

SETTORE VII

Urbanistica - Acquedotto - Rifiuti - Manutenzione - Trasporti

Art. 1 – Finalità

1. Il Regolamento contiene le disposizioni per la corretta gestione dei centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani e per la regolare fruizione degli stessi da parte degli utenti, nel rispetto della normativa vigente.
2. I centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani costituiscono uno strumento a supporto della raccolta differenziata. La loro gestione è attività di pubblico interesse e deve essere condotta assicurando un'elevata protezione dell'ambiente e controlli a tale fine efficaci.

Art. 2 – Definizioni

1. Per l'applicazione del Regolamento, si specificano le seguenti definizioni:
 - a) **Centro di Raccolta o centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani:** area presidiata e allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e di trattamento;
 - b) **detentore:** produttore dei rifiuti o soggetto che li detiene;
 - c) **utenze ammesse al conferimento o soggetto conferente:** utenze domestiche e non domestiche, nonché altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche;
 - d) **utenze domestiche:** nuclei familiari;
 - e) **utenze non domestiche:** operatori economici nei settori agricolo, artigianale, industriale, commerciale, dei servizi;
 - f) **gestore:** soggetto cui è affidata la gestione del centro comunale di raccolta;
 - g) **responsabile del centro:** soggetto, designato dal gestore, quale responsabile della conduzione del centro;
 - h) **RAEE:** rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
 - i) **DM 08/04/2008:** Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008, n. 31623 (in Gazzetta Ufficiale, 28 aprile 2008, n. 99), recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc), del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche".





Comune di Pantelleria

Provincia di Trapani

SETTORE VIII

Azienda: Acqua, Rifiuti, Manutenzione, Democrazia

Art. 3 – Requisiti generali degli ecocentri (Centri di Raccolta)

1. Gli ecocentri devono essere realizzati e condotti nel rispetto dei requisiti tecnici e gestionali e delle norme contenute nel DM 08/04/2008 e s.m.i. ed in ogni caso in riferimento al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
2. La realizzazione degli ecocentri conformi alle disposizioni del DM 08/04/2008 e s.m.i. è approvata dal Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente.

Art. 4 – Criteri generali per la gestione

1. Il gestore è tenuto a:
 - a) operare con la massima cura e puntualità al fine di assicurare le migliori condizioni di igiene, di pulizia, di decoro e di fruibilità del Centro di Raccolta da parte dei soggetti conferenti;
 - b) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, accidentalmente fuoriusciti dagli spazi o dei contenitori dedicati;
 - c) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, abusivamente collocati fuori degli spazi o dei contenitori dedicati;
 - d) evitare danni e pericoli per la salute, tutelando l'incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini sia del personale adibito a fornire il servizio;
 - e) salvaguardare l'ambiente;
 - f) eseguire e rispettare le disposizioni del DM 08/04/2008 e le altre norme applicabili all'attività di gestione;
 - g) compilare e registrare in un archivio elettronico, le cui caratteristiche sono concordate con il Comune, le schede di cui agli Allegati Ia e Ib del DM 08/04/2008;
 - h) provvedere alla manutenzione ordinaria delle recinzioni, degli impianti e delle attrezzature presenti nel Centro di Raccolta;
 - i) mantenere aggiornata e in perfetto stato la cartellonistica e la segnaletica;
 - j) gestire gli impianti e le attrezzature presenti nel Centro di Raccolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza;
 - k) rispettare le prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e provvedere, quindi, anche alla redazione del piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori, secondo la normativa vigente in materia, tenuto anche conto di tutte le ulteriori misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;
 - l) stipulare idonee polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi, verso prestatori di lavoro, da inquinamento.
2. Il gestore è tenuto a predisporre e affiggere, all'ingresso e all'interno del Centro di Raccolta, appositi cartelli.



Comune di Pantelleria

Provincia di Trapani

SETTORE VIII

Assistenza Sociale - Attività Manutenzione - Democrazia

Art. 5 – Controllo del Centro di Raccolta

1. Il gestore è tenuto a nominare un *Responsabile del Centro di Raccolta* in possesso di idonei requisiti professionali e di esperienza e a notificarne i riferimenti al Comune.
2. Il Responsabile del Centro di Raccolta è tenuto a verificare che la gestione del Centro di Raccolta avvenga nel rispetto della normativa applicabile e del presente Regolamento, dando tutte le necessarie istruzioni e informazioni al personale addetto.
3. La gestione del Centro di raccolta può essere effettuata o da Dipendenti Comunali o da personale di ditte esterni.

Art. 6 – Utenze ammesse al conferimento

L'accesso è consentito ai seguenti soggetti residenti o domiciliati nel territorio di Pantelleria. Al servizio del Centro di Raccolta possono conferire: utenze domestiche, utenze non domestiche, altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.





Comune di Pantelleria

Provincia di Trapani

SETTORE VII

«Ambiente - Urban - Edil - Manutenzione - Pubblica»

Art. 7 – Rifiuti conferibili

Nel Centro di Raccolta , si possono conferire le seguenti tipologie di rifiuto:

1. Pneumatici fuori uso (codice CER 16.01.03)
2. Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20.01.21)
3. Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (codice CER 20.01.23*)
4. Batterie e accumulatori di cui alle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie (codice CER 20 01 33*)
5. Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20.01.33 (codice CER 20.01 34)
6. Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20.01.21 e 20.01.23 e 20.01.35, contenenti componenti pericolosi (6) (codice CER 20.01.35*)
7. Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21, 20.01.23 e 20.01.35 (codice CER 20.01.36)
8. Legno contenente sostanze pericolose (Codice CER 20.01.37*)
9. Legno diverso da quello di cui alla voce 20.01.37 (Codice CER 20.01.38)
10. Plastica (Codice CER 20.01.39)
11. Metallo (Codice CER 20.01.40)
12. Terra e roccia (Codice CER 20.02.02)
13. Rifiuti ingombranti (Codice CER 20.03.07)

Nella tabella sopradescritta, l'asterisco * a fianco del codice CER indica la natura pericolosa del rifiuto.

Per le utenze non domestiche, è ammesso il conferimento solo dopo aver contattato il Settore di Competenza del Comune.

I rifiuti di cui al comma 1 che, per le loro dimensioni, non possono essere collocati nei contenitori stradali o domiciliari dedicati, devono essere obbligatoriamente conferiti al Centro di Raccolta.

Possono essere conferiti solo i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici.



Comune di Pantelleria

Provincia di Trapani

SETTORE VIII

Analisi - Acqua - Rifiuti - Mobilità - Turismo

Art. 8 – Quantità di rifiuti conferibili


1. Possono essere conferiti rifiuti urbani in quantità compatibili con le potenzialità organizzative e la capacità ricettiva degli ecocentri.
2. Per le utenze domestiche, e per i rifiuti sottoelencati i limiti quantitativi prevedibili sono quelli indicati nella seguente tabella:

Descrizione	Codice CER	Quantità Presunta (Ton/Anno)
1. Apparecchiature contenenti clorofluorocarburi	20 01 23*	50,00
2. Batterie ed accumulatori	20 01 33	15,00
3. Apparecchiature elettriche ed elettroniche	20 01 36	65,00
4. Apparecchiature elettriche ed elettroniche*	20 01 35*	45,00
5. Metalli	20 01 40	90,00
6. Legni	20 01 38	50,00
7. ingombranti	20 03 07	35,00
8. Pneumatici fuori uso	16 01 03	10,00
9. Plastica	20 01 39	5,00

Da un studio dei principali rifiuti conferibili, e dalle quantità previste di deposito temporaneo, si può dedurre che la potenzialità annuale del centro di raccolta sarà pari a circa: 400 ton/annuo.

Tuttavia è da rilevare che la capacità giornaliera prevista in deposito dei materiali sopra indicati, dovrà essere inferiore alle capacità previste nel D.M. interno 16





Comune di Pantelleria

Provincia di Trapani

SETTORE VIII

Urbanistica - Urbanistica - Urbanistica - Urbanistica

febbraio 1982 (attività soggette alle visite di prevenzione incendi), ed in particolare si avrà che *il deposito di legname sarà inferiore alle 50 ton* come prevede il punto 46 (punto così sostituito dall'art.1 del D.M. 30 OTTOBRE 1986); *il deposito di prodotti della gomma, pneumatici e simili sarà inferiore a 10 ton* come prevede il punto 55; *il deposito di manufatti in plastica sarà inferiore a 5 ton* come prevede il punto 58.

3. Le utenze non domestiche possono conferire rifiuti assimilati che non eccedano i criteri quantitativi indicati e comunque sempre in accordo con gli Uffici Competenti del Comune.
4. i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotriifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);
5. i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
6. il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
7. devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
8. per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero per lo Sviluppo Economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

Art. 9 – Pesatura dei rifiuti

1. Il gestore potrà pesare i rifiuti in ingresso e in uscita, prima di inviarli al recupero e allo smaltimento, suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a conservare le bolle di pesatura e ad eseguire le relative annotazioni secondo la normativa vigente. In ogni caso, la pesatura avverrà sempre e comunque prima del conferimento del rifiuto stesso negli impianti autorizzati e compilando i formulari di accompagnamento del rifiuto stesso.



Comune di Pantelleria

Provincia di Trapani

SETTORE VIII

Assessorato Servizi Rifiuti, Manutenzione, Diritto

Art. 10 – Orario di apertura

1. Gli ecocentri devono essere aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 solo in presenza di un dipendente comunale. In ogni caso è possibile contattare l'Ufficio Tecnico del Comune per qualsiasi chiarimento o informazione al numero telefonico: 0923.695011 o 0923.695034.
2. Gli orari e il calendario di apertura sono stabiliti dal Responsabile del Servizio designato dal Comune. Al provvedimento deve essere data pubblicità, a cura del Comune, oltre che nelle forme prescritte dalla Legge, anche con ulteriori strumenti che ne favoriscano l'effettiva conoscenza da parte degli utenti, anche avvalendosi, ove possibile, dei siti Internet istituzionali.
3. Non è ammesso il conferimento di rifiuti fuori dei giorni e degli orari di apertura e senza la presenza di un dipendente Comunale.

Art. 11 – Accesso dei soggetti conferenti

1. Il gestore è tenuto a consegnare al soggetto conferente, un modulo di identificazione, recante:
 - a) per le utenze domestiche: nome e cognome, indirizzo di residenza e domicilio, codice fiscale;
 - b) per gli altri soggetti: ditta, codice fiscale e Partita IVA, sede legale e sede operativa, nome e cognome del conferente.I dati riportati sul modulo di riconoscimento sono registrati dal gestore in un archivio, le cui caratteristiche tecniche sono concordate con il Comune.
2. In occasione di ciascun conferimento:
 - a) il gestore è tenuto a compilare la scheda di cui all'Allegato Ia al DM 08/04/2008 e a registrare i relativi dati del conferente in un archivio elettronico, le cui caratteristiche tecniche sono concordate con il Comune. La scheda è emessa in duplice copia: una è conservata dal gestore; una è consegnata all'utente.
3. Il gestore è tenuto a preporre all'accoglienza dei soggetti conferenti un numero di operatori sufficiente per garantire il corretto funzionamento del Centro di Raccolta e per soddisfare il normale flusso in ingresso di persone e rifiuti.
4. Il gestore è tenuto a consentire l'accesso contemporaneo di un numero di soggetti conferenti tale da non compromettere un adeguato e idoneo controllo da parte del personale addetto all'accoglienza.





Art. 12 – Modalità del conferimento

- Il soggetto conferente è tenuto a consegnare i rifiuti al Centro di Raccolta suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a consentire al gestore l'ispezione visiva dei rifiuti stessi e a seguire le istruzioni per il corretto deposito.
- Il soggetto conferente è tenuto a ridurre il volume dei rifiuti di imballaggio di carta, cartone e plastica prima del conferimento.
- Il deposito dei rifiuti nei contenitori dedicati è eseguito dal soggetto conferente previo assenso del personale preposto dal gestore. Laddove la particolarità del rifiuto lo richieda, il deposito dei rifiuti nei contenitori o negli spazi dedicati è eseguito dal personale preposto dal gestore. In ogni caso, il personale preposto dal gestore è tenuto ad accompagnare, assistere e coadiuvare il soggetto conferente nel deposito dei rifiuti, fornendogli tutte le necessarie informazioni e indicazioni.
- I rifiuti devono essere collocati nei contenitori dedicati suddivisi per frazioni merceologiche omogenee e in modo ordinato, avendo cura di occupare il minor spazio possibile.
- Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. 25 luglio 2005, n. 151 e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica presso il Centro di Raccolta, può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE a un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.
- Il gestore è tenuto a non accettare rifiuti diversi o in quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento.



Comune di Pantelleria

Provincia di Trapani

SETTORE VIII

(Ambiente - Acque - Rifiuti - Manutenzioni - Urbanistica)

Solo Utenze non Domestiche

Il conferimento dei rifiuti sarà autorizzato:

- previa presentazione del FIR (Formulario Identificazione Rifiuto) ai sensi del art. 193 D.lgs.152/2006 qualora il trasporto sia effettuato dal produttore del rifiuto e per quantità superiori ai 20 Kg giornalieri;
- previa presentazione del FIR (Formulario Identificazione Rifiuto), ai sensi del art. 193 D.lgs.152/2006 nel caso in cui il rifiuto sia trasportato da soggetti autorizzati al trasporto, diversi dal produttore, indipendentemente dalle quantità trasportate;
- Compilando la Scheda dei Rifiuti conferiti al Centro di Raccolta.

E' obbligo degli Utenti ottemperare alle seguenti disposizioni:

- Rispettare le procedure di gestione e gli orari di apertura dell'impianto;
- Rispettare scrupolosamente la vigente normativa in tema di prevenzione infortuni e sicurezza sui luoghi di lavoro, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità o onere al riguardo;
- Rispettare le indicazioni fornite dal personale presente sul posto al momento del conferimento;
- Esibire un documento di riconoscimento.
- Compilare la Scheda dei Rifiuti conferiti al Centro di Raccolta
- In generale ad ottemperare le leggi vigenti in materia di rifiuti e sicurezza.

E', inoltre, espressamente vietato:

- La miscelazione di categorie diverse di rifiuti, nonché di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art .187 comma 1 del D.lgs 152/2006
- Abbandonare i rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;

Art. 13 – Altre norme di comportamento

- I soggetti conferenti sono tenuti a:
 - a) trattenersi nelle aree destinate al deposito dei rifiuti per il solo tempo necessario alle operazioni di conferimento;
 - b) rispettare le indicazioni e le istruzioni impartite dal personale preposto dal gestore e quelle riportate sulla cartellonistica e sulla segnaletica;
 - c) porre la massima attenzione ai mezzi in manovra e rispettare la segnaletica di sicurezza.





Comune di Pantelleria

Provincia di Trapani

SETTORE VIII

«Ambiente - Acque - Rifiuti - Manutenzione - Turismo»

Art. 14 – Cooperazione del gestore

1. Il gestore è tenuto a:

- a) segnalare tempestivamente al Comune eventuali abusi da parte dei soggetti conferenti o di terzi e a informarlo di ogni necessità riscontrata per il buon funzionamento del Centro di Raccolta ;
- b) provvedere ogni giorno alla rimozione dei rifiuti scaricati abusivamente all'esterno, nelle immediate vicinanze, del Centro di Raccolta ;
- c) trasmettere al Comune una relazione mensile che specifichi:
 - c.1) l'elenco dei servizi eseguiti;
 - c.2) un prospetto recante la qualità e la quantità di rifiuti conferiti dai vari soggetti ammessi;
 - c.3) la segnalazione di eventuali anomalie o problemi specifici riscontrati nel corso dello svolgimento del servizio, di eventuali atti vandalici o di fatti accidentali accaduti;
 - c.4) le quantità di rifiuti raccolte, ripartite per tipologia.

La relazione è trasmessa al Comune entro il quinto giorno del mese successivo a quello di riferimento, salvo che eventuali anomalie o problemi riscontrati non richiedano, per la loro natura, una comunicazione urgente e immediata;

- d) trasmettere al Comune i reclami espressi dai soggetti conferenti;
- e) fornire al Comune tutte le informazioni in suo possesso necessarie per la presentazione della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti di cui all'art. 189 del D.lgs. 152/2006;
- f) rendere possibile al Comune l'accesso da remoto agli archivi recanti i dati dei soggetti conferenti e quelli risultanti dalle schede di cui al DM 08/04/2008.

Art. 15 – Danni e risarcimenti

1. Il gestore (che può essere rappresentato o dal Comune o da una ditta esterna) è responsabile di qualsiasi eventuale danno, a chiunque causato, nell'attività di conduzione del Centro di Raccolta . Esso è tenuto, pertanto, al risarcimento dei predetti danni, anche per gli importi che eccedono i massimali delle polizze assicurative stipulate.
2. I soggetti conferenti sono responsabili dei danni arrecati nell'utilizzo del Centro di Raccolta e sono conseguentemente tenuti al risarcimento.
3. In caso di gestione esterna del Centro di Raccolta. Il Comune non risponde dei danni causati dal gestore e dai soggetti conferenti.



Comune di Pantelleria

Provincia di Trapani

SETTORE VIII

Assistenza - Ambiente - Rifiuti - Manutenzione - Edilizia

Art. 16 – Controllo del Comune

1. Il servizio comunale responsabile della gestione dei rifiuti esegue i necessari controlli per la verifica del rispetto del presente Regolamento.
2. Sono fatte salve le competenze della Polizia Municipale e delle Autorità competenti in materia di verifica del rispetto della normativa applicabile.

Art. 17 – Proprietà e destinazione dei rifiuti

1. Il Comune è proprietario dei rifiuti raccolti nel Centro di Raccolta .
2. Il Comune stabilisce la destinazione dei rifiuti raccolti nel Centro di Raccolta, secondo la normativa vigente, per il conferimento agli impianti di recupero e di smaltimento.
3. Competono al Comune i costi di smaltimento e di trattamento dei rifiuti e i ricavi conseguiti attraverso i contributi CONAI o a qualsiasi altro titolo.
4. Il gestore è tenuto a mettere a disposizione del Comune i rifiuti raccolti per l'esecuzione di analisi merceologiche finalizzate alla loro caratterizzazione.

Art. 18 – Divieti

1. E' vietato abbandonare rifiuti incontrollatamente all'esterno e all'interno del Centro di Raccolta .
2. E' altresì vietato:
 - a) depositare nei singoli contenitori rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati;
 - b) collocare rifiuti fuori dei contenitori e/o degli spazi adibiti al deposito;
 - c) scaricare rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento;
 - d) asportare rifiuti depositati nel Centro di Raccolta; al gestore può essere affidato dal Comune il servizio di trasporto dei rifiuti, nel rispetto della normativa in materia, alle destinazioni indicate dal Comune stesso;
 - e) eseguire operazioni per le quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione secondo la normativa vigente.





Comune di Pantelleria

Provincia di Trapani

SETTORE VIII

Autonomia - Ambiente - Urbanistica - Mobilità - Turismo

Art. 19 – Sanzioni

- Per le violazioni dei divieti posti dal presente Regolamento, ove non siano già sanzionate da norme di rango superiore e non costituiscano reato, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a. Abbandono di rifiuti (art. 255 D.lgs. 152/2006)

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 105 euro a 620 euro. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 155 euro.

Il gestore del centro di raccolta, che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260 a euro 1.550.

Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.

b. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.lgs. 152/2006)

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- i. con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- ii. con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Le pene di cui sopra descritte si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 del D.lgs 152/2006.

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del



Comune di Pantelleria

Provincia di Trapani

SETTORE VIII

Attività - Servizi - Relazioni - Monitoraggio - Osservazioni

compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Le pene di cui sopra sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

inunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, D.Lgs. 152/2006 effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b) del D. Lgs. 152/2006.

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro.

I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 45.000 euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.


9 Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

c. Bonifica dei siti (art.257 D.lgs. 152/2006)

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.





Comune di Pantelleria

Provincia di Trapani

SETTORE VIII

Cultura - Aquari - Reti - Manutenzioni - Demanio

d. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art.258 D.lgs. 152/2006)

I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26 euro a 160 euro.

Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 93.000 euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da 1.040 euro a 6.200 euro per i rifiuti non pericolosi e da 2.070 euro a 12.400 euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193.

e. Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.lgs. 152/2006)

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la



Comune di Pantelleria

Provincia di Trapani

SETTORE VIII

L'Ambiente - Aree - Risorse - Mobilità - Turismo

pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

f. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art.260 D.lgs. 152/2006)

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

- L'applicazione delle sanzioni non esclude i diritti del Comune, del gestore o di terzi al risarcimento degli eventuali danni dagli stessi subiti ed in ogni caso gli enti preposti possono sequestrare il mezzo fino ad avvenuto bonifica del territorio oggetto di conferimento abusivo.
- Le sanzioni sono applicate ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
- Sono preposti alla vigilanza sul rispetto delle norme del presente Regolamento tutte la Polizia municipale, i Carabinieri, La Polizia di Stato, le Guardie Forestali, la Guardia di Finanza oltre agli operatori di Enti e Agenzie preposti alla tutela dell'Ambiente nonché all'A.S.L.
- Il personale preposto dal gestore alla sorveglianza del Centro di Raccolta è tenuto a verificare il rispetto del presente Regolamento e a segnalare eventuali infrazioni alla Polizia Municipale e alle altre Autorità competenti per Legge in materia di tutela e di vigilanza ambientali.





Comune di Pantelleria

Provincia di Trapani

SETTORE VIII

Ambiente - Acque - Edilizia - Manutenzione - Demanio

Art. 20 – Rinvio normativo

1. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alle altre norme vigenti in materia.

Art. 21 – Riferimenti Legislativi

Il presente regolamento è stato redatto, ai sensi dei seguenti riferimenti legislativi:

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
- Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008
- Decreto Ministeriale 13 maggio 2009 in Modifica del decreto 8 aprile 2008
- Decreto del Ministro dell'Ambiente 28 aprile 1998, n. 406
- Decreto del Ministro dell'ambiente 8 ottobre 1996
- Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 25 settembre 2007, n. 185
- Parere della Conferenza unificata Stato regioni, città e autonomie locali, espresso nella seduta del 20 marzo 2008
- Decreto Ministeriale del 16 febbraio 1982
- Decreto Ministeriale 3 agosto 2005
- Deliberazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Albo nazionale gestori ambientali del 29 luglio 2008
- Decreto Legislativo n.205/2010

